

Seminario di ASTRID

“La riforma della Costituzione in Francia”

Roma, 19 novembre 2008

Intervento di Renato Balduzzi

Rinuncio alla tentazione di seguire il filo dell'intervento di Franco Pizzetti e i problemi metodologici e di categorie concettuali che in qualche modo ci ha riproposto, anche perché già il contenuto del mio intervento è abbastanza settoriale rispetto alle introduzioni e al tema della giornata.

Dopo aver ascoltato le due introduzioni, la premessa generale che mi sentirei di fare è questa: con le Costituzioni, e specialmente con quella della V Repubblica, non si è mai sicuri, le prognosi sono sempre difficili e pericolose. Dunque la domanda (che anch'io reputo cruciale) su quale sia all'interno di questa revisione, e se vi sia, un bilanciamento tra modernizzazione e riequilibrio rinvia, per la risposta, alla pratica istituzionale e al suo enorme peso nella vita costituzionale francese, circostanze che impediscono prognosi affidabili.

Credo però che una cosa si possa dire, l'ha sottolineato soprattutto Mauro Volpi: penso anch'io che l'innovazione più importante sia l'introduzione della possibilità di sollevare la questione di legittimità costituzionale in via di eccezione e, più in generale, una serie di poteri in più dati al Consiglio costituzionale. Mi riferisco sia al nuovo testo dell'art. 11, laddove prevede una sorta di giudizio di ammissibilità sulla richiesta di referendum abrogativo, sia al nuovo testo dell'art. 39, laddove prevede che in ordine al procedimento legislativo ci sia la possibilità di un intervento del Consiglio costituzionale sul rispetto delle future regole previste dalla legge organica.

Sono innovazioni importanti nonostante i limiti che già sono stati evidenziati, in particolare, per quanto attiene *all'exception d'inconstitutionnalité*, il filtro della Cassazione e del Consiglio di Stato, che non soltanto potrebbe disincentivare e dissuadere i ricorrenti (inducendoli a preferire altre strade, quale quella del cosiddetto *contrôle de conventionnalité*), ma altresì depotenziare il carattere concreto della controversia portata in giudizio e per questa via ridurre il significato di sistema dell'eccezione stessa. La tendenza, in altri ordinamenti che avevano adottato lo stesso meccanismo-filtro, è stata però di superarlo nel prosieguo: com'è noto, ciò vale sia per l'esperienza austriaca, sia per quella tedesca, quindi si può pensare che in qualche misura ci potrebbe essere in futuro un'estensione del potere di *renvoi* ad altre giurisdizioni o a tutte le giurisdizioni.

Si tratta di innovazioni, in particolare l'eccezione di incostituzionalità, che hanno riflessi diretti e indiretti sulla stessa forma di governo (oltre a quelli concernenti la forma di Stato): ne indicherò tre.

Un primo effetto mi sembra qualche volta un po' trascurato, ma è importante: l'introduzione dell'eccezione appalesa un dialogo e quindi anche un conflitto possibile tra giurisdizioni superiori e dunque introduce maggiormente l'autorità giudiziaria dentro la forma di governo in senso lato. Questa è una conseguenza che non sempre viene sottolineata, ma che probabilmente andrebbe presa in considerazione.

Un secondo effetto è la diversa valenza che indubbiamente deriva ai diritti e alle libertà fondamentali costituzionalmente garantiti. Vorrei sottolineare che ciò vale anche per i diritti politici, i diritti dei parlamentari, i diritti dei partiti, anche i diritti delle opposizioni: diventano quindi anch'essi giustiziabili dal punto di vista della tutela in via incidentale.

Una terza conseguenza che opera nei confronti della forma di governo in senso lato, in particolare nei confronti del legislativo e dell'esecutivo, ma con effetti possibili sulla giurisdizione,

è il nuovo testo dell'art. 62 che prevede che il *Conseil Constitutionnel* non solo possa decidere, come previsto in via giurisprudenziale anche in altri ordinamenti, la data di decorrenza degli effetti abrogativi dell'incostituzionalità (in Francia si ragiona in termini di effetti abrogativi), ma anche le condizioni e i limiti degli effetti prodotti dalle disposizioni incostituzionali anteriormente all'abrogazione.

Mette conto infine di segnalare che l'aumentata rilevanza della Costituzione che è conseguenza naturale dell'introduzione dell'*exception d'inconstitutionnalité*, oltre che a sancirne la definitiva supremazia come *Higher Law*, consentirà un più trasparente rapporto tra profili comunitari e internazionali, da un lato, e profili costituzionali dall'altro, oggi in Francia sovente occultati dallo scarso dialogo tra le diverse Corti.

Ecco perché si può concludere che l'introduzione dell'eccezione di costituzionalità produrrà effetti anche con riferimento alla forma di governo francese e pertanto costituisca, fatto salvo quanto richiamato in apertura sulla difficoltà di fare prognosi su una Costituzione come quella della V Repubblica, la vera innovazione della revisione costituzionale del 2008.